

Edizione di venerdì 20 aprile 2018

IVA

Fatturazione elettronica: un'opportunità per lo studio

di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2018: presentazione da parte dell'erede

di **Federica Furlani**

ADEMPIMENTI

Le nuove regole privacy – III° parte

di **Lucia Recchioni**

IVA

Acquisti intracomunitari di veicoli: nuovi obblighi comunicativi

di **Marco Peirolo**

IVA

Aliquote compensative nel regime speciale agricolo

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IVA

Fatturazione elettronica: un'opportunità per lo studio

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il **Documento** pubblicato lo scorso 17 aprile, la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** ha commentato le novità in materia di **fatturazione elettronica** tra privati che entreranno in vigore per la generalità degli operatori dal **1° gennaio 2019**.

Non va però dimenticato che per le cessioni di **carburante**, nonché per le prestazioni rese da **subappaltatori e subcontraenti**, nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la pubblica Amministrazione, la fatturazione elettronica è anticipata al **1° luglio 2018**; invece, per gli acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE (cd. **tax free shopping**) la decorrenza è fissata in data **1° settembre 2018**.

L'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio riguarderà le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di servizi, nonché le relative **variazioni** in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti **residenti, stabiliti** o anche solo **identificati** nel territorio dello Stato.

La fatturazione elettronica porterà con sé alcune **semplificazioni** di natura amministrativa e contabile. Difatti, è prevista l'**abrogazione** della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. **spesometro**). Inoltre, per i **professionisti** e le **imprese in contabilità semplificata**, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di **liquidazione periodica Iva**;
- una bozza di **dichiarazione annuale Iva** e dei redditi;
- le bozze degli **F24** con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Tali soggetti non dovranno più tenere i **registri** delle fatture e degli acquisti.

Rimarranno **escluse** dall'obbligo della fatturazione elettronica le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti di **soggetti non stabiliti e non identificati** ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi. Pertanto, non si dovranno emettere elettronicamente le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di **soggetti non residenti**, sia **comunitari** che **extracomunitari**. E, di conseguenza, i dati di tali operazioni continueranno a dover essere **trasmessi** con lo **spesometro**.

Inoltre, non rientreranno nell'ambito operativo della fatturazione elettronica i **piccoli**

contribuenti, ossia i cosiddetti **minimi** e i **forfettari**, che seguiranno ad emettere **fatture analogiche**.

Un discorso a parte va fatto per i **commercianti al minuto**. Essi certificano le proprie operazioni tramite **ricevuta** fiscale o **scontrino**; tuttavia, a seguito di specifica richiesta del cliente, sono tenuti ad emettere fattura. Ecco che allora, in tal caso, il documento dovrà essere in **modalità elettronica**.

Dopo aver esaminato la nuova disciplina sulla **fatturazione elettronica**, così come fin qui riassunta, e il funzionamento del Sistema di Interscambio, il Documento della FNC fornisce, nell'ultima sua parte, un'analisi del **nuovo modello di gestione digitale della contabilità** con riguardo alle imprese in **contabilità semplificata**. L'obiettivo è mostrare come potrebbe essere organizzata dallo studio del commercialista la tenuta di una contabilità semplificata **digitalizzata**.

Al di là degli aspetti specifici legati al caso oggetto di disamina, per i quali si rimanda al Documento, l'insegnamento che pare emergere dall'analisi è che la fatturazione elettronica potrebbe rappresentare un'**opportunità di sviluppo** dello studio allorquando lo stesso sia assegnatario della **gestione dell'intero processo di fatturazione, contabilizzazione e conservazione** delle fatture.

Difatti, solo con la **gestione diretta** del processo di emissione, contabilizzazione e conservazione della fattura elettronica verrebbe a crearsi un sistema di **interazione telematica** tra il cliente e lo studio che dovrebbe rafforzarne il **legame**.

Affinché ciò si realizzi, però, avverte il Documento, i Commercialisti *“dovranno mostrarsi proattivi e tempestivi sia nell'organizzazione dello studio, investendo in nuove soluzioni informatiche e formazione, sia verso i clienti, soprattutto quelli meno attrezzati sul digitale, che dovendo obbligatoriamente riorganizzarsi, potranno trovare nel Commercialista un valido punto di riferimento”*. A tal riguardo, sarà fondamentale attivarsi per **convertire** al meglio l'attività di una parte dei dipendenti dello studio, che oggi si occupano prevalentemente dell'**inserimento delle fatture**, mentre domani dovranno portare avanti sotto il profilo operativo il **“legame telematico”** con i clienti.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO D'ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2018: presentazione da parte dell'erede

di **Federica Furlani**

Nel caso di **decesso di un contribuente**, che rappresenta un **soggetto passivo** per l'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo che intercorre tra l'**inizio del periodo d'imposta** e la **data del decesso** in quanto ha percepito in tale periodo **redditi** senza rientrare nelle **fattispecie di esonero** dalla presentazione della dichiarazione, l'onere relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi PF ricade sull'**erede del contribuente**.

In caso di **più eredi**, sono tutti **solidalmente responsabili** per questo adempimento, ma basta che vi provveda uno solo di essi, che dovrà **sottoscrivere la dichiarazione**.

Ricordiamo che **non è possibile presentare** per conto di un contribuente deceduto il **Modello 730**, neanche nella forma prevista nei casi in cui manchi il sostituto d'imposta (Modello 730 "senza sostituto").

Per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi, i **soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri**, come l'erede, devono:

- compilare il **Frontespizio** del modello Redditi:
 1. indicando i dati anagrafici del contribuente cui la dichiarazione si riferisce (*de cuius*);
 2. barrando la casella **6 – "deceduto/a"**: nel riquadro "Dati del contribuente";
 3. compilando il riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri" indicando il codice fiscale, il **codice carica "7"** (Erede) e trascrivendo la data del decesso nel campo "data carica";

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)	Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica		Data carica		data decesso	
	Cognome										Nome		giorno		data decesso	
	Data di nascita										Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso		Provincia (sigla)	
	RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE										Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.	
	Rappresentante residente all'estero										Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso		numero	
Data di inizio procedura										Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante		
giorno mese anno												giorno mese anno				

- compilare i **quadri specifici del modello Redditi** in relazione ai redditi percepiti dal contribuente deceduto.

Con riferimento ai **termini di presentazione della dichiarazione** da parte degli eredi, bisogna distinguere a seconda della data di cui è avvenuto il decesso e della modalità di presentazione della dichiarazione.

In particolare se il decesso è avvenuto nel **2017 o entro il mese di febbraio 2018**, la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei **termini ordinari** (dal 2 maggio al 2 luglio 2018 se presentata in posta, **31 ottobre 2018** se inviata telematicamente).

Per le **persone decedute successivamente**, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella tabella sotto riportata, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

Presentazione agli uffici postali

Data decesso

1.01.2017 – 28.02.2018

Presentazione telematica

Termini di presentazione Data decesso

Termini di presentazione

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E IL MODELLO 730

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Le nuove regole privacy – III° parte

di **Lucia Recchioni**

Il nuovo **Regolamento privacy** prevede, come in passato, le figure del **titolare del trattamento** e del **responsabile del trattamento**, definendone, in maniera ancora più precisa, i compiti.

Una nuova figura, prima non prevista, è invece quella del **Responsabile per la protezione dei dati** (RPD, o anche **Data Protection Officer – DPO**): si sottolinea, pertanto, che il **responsabile del trattamento** e l'**RPD-DPO** sono due figure distinte.

Il **responsabile del trattamento** ([articolo 28 Regolamento UE](#)), infatti, continua ad essere colui che tratta i dati **per conto del titolare**.

A differenza del passato, però, quando l'**unico** soggetto ad essere **obbligato** al rispetto delle norme privacy era il **titolare** (in quanto gli obblighi del **responsabile** erano meramente **contrattuali**, in funzione di quanto contrattualmente stabilito con il titolare), oggi il **responsabile del trattamento** è destinatario di **specifici obblighi**, come, ad esempio, la tenuta del **registro dei trattamenti svolti** ai sensi dell'**articolo 30, par. 2, Regolamento**; l'adozione di idonee **misure tecniche e organizzative** per garantire la sicurezza dei trattamenti (ai sensi dell'**articolo 32 Regolamento**); la **designazione di un RPD-DPO**.

Il **responsabile del trattamento** deve essere designato con un **contratto** nel quale dovranno essere disciplinate tassativamente le materie indicate nell'[articolo 28, par. 3, Regolamento](#).

Il **contratto**, pertanto, deve prevedere, tra l'altro, che il **responsabile del trattamento**, tenendo conto della natura del trattamento, assista il **titolare** del trattamento con **misure tecniche e organizzative adeguate** per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato ed **assistere il titolare del trattamento** nel garantire il **rispetto** degli obblighi di cui agli [articoli da 32 a 36 del Regolamento](#).

Tutto quanto premesso, si rende quindi necessario, per i **titolari di trattamento**, **verificare che i contratti o gli altri atti che attualmente disciplinano i rapporti con i responsabili siano conformi a quanto appena richiamato**.

In caso contrario, dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche.

È inoltre opportuno soffermare l'attenzione su quella che è la vera novità del Regolamento *privacy*: il nuovo **principio di “responsabilizzazione” (“accountability”)**.

I **titolari** e i **responsabili** devono infatti adottare comportamenti idonei a dimostrare la concreta applicazione del Regolamento, potendo tuttavia decidere in **autonomia** le modalità, le garanzie e i limiti del **trattamento dei dati**, prevedendo fin dall'inizio le **garanzie indispensabili** per la **tutela dei diritti degli interessati** e il **rispetto del Regolamento** (criterio, questo, che viene spesso **sintetizzato** con l'espressione inglese *"data protection by default and by design"* – **articolo 25 Regolamento UE 679/2016**).

Altra importante novità è poi contenuta nell'**articolo 26 Regolamento UE 679/2016** e riguarda la **contitolarità del trattamento**.

Si parla di contitolarità dei dati quando *"due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento"*.

Si pensi, a mero titolo di **esempio**, al medico specialista che opera all'interno della struttura sanitaria, la quale archivia i dati del paziente: questo è un caso di **contitolarità del trattamento**.

I contitolari devono determinare in modo trasparente, mediante un **accordo interno**, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal **Regolamento privacy**, con particolare riguardo all'esercizio dei **diritti dell'interessato**.

Tutto ciò premesso, quindi, è sempre necessario valutare l'**esistenza di situazioni di contitolarità, rendendosi in questo caso necessario il richiamato accordo interno**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Acquisti intracomunitari di veicoli: nuovi obblighi comunicativi

di **Marco Peirola**

Il **5 aprile 2018** sono entrati in vigore i nuovi obblighi di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preordinati all'**immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria**, mentre con il [provvedimento n. 84332 del 19 aprile 2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito la competenza territoriale e la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione dei suddetti veicoli, ove acquistati con il regime speciale del margine o utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa.

Le novellate disposizioni, contenute nel [D.M. 26.03.2018](#), sono finalizzate a contrastare e prevenire i fenomeni evasivi ed elusivi in materia di Iva, e sostituiscono le previgenti norme di cui al **D.M. 30.10.2007** e al **D.M. 29.03.2011**.

I **soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni** che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell'operazione e, inoltre, ai fini dell'immatricolazione, sono tenuti ad allegare alla relativa richiesta la copia del **modello F24 – Elementi identificativi** da cui risulti il versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna.

Similmente, i **soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni** comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi UE e, nel caso di acquisto di veicoli nuovi, devono versare l'Iva mediante il **modello F24 – Elementi identificativi**.

Specifici obblighi comunicazione sono previsti anche per le **case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi**, comprese quelle costituite all'estero. È previsto che al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri deve essere comunicato l'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.

Assolti gli **adempimenti di comunicazione** di cui sopra, agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di provenienza intracomunitaria è assegnato un **codice di immatricolazione** o un **numero di omologazione** dal competente ufficio della Motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica.

I **dati da comunicare** al Dipartimento per i trasporti terrestri sono differenti a seconda che i

soggetti operino o meno nell'esercizio d'impresa, arte o professione ed è prevista una specifica comunicazione per tali soggetti nel caso di cessione a soggetti esteri dei veicoli non immatricolati in Italia.

La comunicazione, per i **soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni**, può essere effettuata:

- tramite collegamento telematico diretto con il CED della **Direzione generale per la Motorizzazione**, previa richiesta di accreditamento; ovvero
- presso un **ufficio della Motorizzazione civile**, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; ovvero
- avvalendosi di un **soggetto autorizzato** all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello Sportello telematico dell'automobilista.

I soggetti che, invece, **non operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni** possono effettuare la comunicazione:

- presso un **ufficio della Motorizzazione civile**; ovvero
- avvalendosi di un **soggetto autorizzato** all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello Sportello telematico dell'automobilista.

La comunicazione s'intende effettuata al momento del **rilascio della ricevuta**, in forma di stampato, in cui sono indicati:

- la **data di ricezione** della comunicazione;
- il **protocollo** attribuito alla comunicazione;
- il **numero di telaio** del veicolo.

La comunicazione deve essere inviata **entro 15 giorni dall'effettuazione dell'acquisto** e, in ogni caso, **prima** della data di presentazione della domanda di **immatricolazione**, fermo restando che lo stesso termine si applica anche in caso di cessione intracomunitaria o all'esportazione dei veicoli non immatricolati in Italia.

L'**immatricolazione** degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario è effettuata previa verifica, nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri:

- dei **dati relativi all'acquisto**;
- della conferma, acquisita in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, dell'effettivo assolvimento degli **obblighi Iva**;
- dell'**assenza**, al momento dell'istanza di immatricolazione, di eventuali **cause ostative** derivanti da istruttoria su fenomeni di frode Iva connesse all'introduzione sul territorio

nazionale dell'autoveicolo.

L'immatricolazione dell'autoveicolo che, in precedenza, non ha superato i controlli può essere autorizzata laddove, a seguito della **nuova verifica nell'archivio informatico** del Dipartimento per i trasporti terrestri, risultino acquisiti per via telematica i dati in precedenza mancanti, ovvero rimosse le cause ostative.

Come anticipato, l'Agenzia delle Entrate, con il [**provvedimento n. 84332/2018**](#), ha definito la competenza territoriale e la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, ove acquistati con il regime speciale del margine o utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa.

In particolare, è stato introdotto l'obbligo per il contribuente di presentare le istanze in esame solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale, con la previsione che la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile l'esibizione in originale della documentazione e l'acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.



IVA

Aliquote compensative nel regime speciale agricolo

di **EVOLUTION**



Il Legislatore nazionale, attuando la previsione di cui all'attuale articolo 296 della Direttiva 2006/112/CE, ha delineato un regime speciale Iva, o per meglio direi un regime speciale di detrazione dell'Iva, per il comparto agricolo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si sofferma sulle misure delle aliquote compensative applicabili alla luce del D.M. 2 febbraio 2018 di recente pubblicazione.

A decorre dal 1997, il regime speciale Iva per l'agricoltura delineato dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) si **sostanzia in un regime speciale di detrazione dell'imposta assolta**.

In passato, l'imposta veniva applicata con percentuali di compensazione ridotte rispetto all'aliquota normale, che servivano a compensare l'Iva che aveva gravato sugli acquisti effettuati dal produttore agricolo e che si presumeva pari a quella applicata sulle vendite.

In altri termini, a **eccezione dei casi specifici** individuati dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#), **in sede di cessione si applicano**, per determinare l'Iva **le aliquote edittali**, mentre è al **momento della determinazione dell'Iva assolta** da portare in detrazione che il **produttore agricolo** dovrà **procedere a un'astrazione**, determinandola **applicando alla base imponibile della cessione un'aliquota forfettaria**.

Le **percentuali forfettarie**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 298 della Direttiva 2006/112/CE](#) sono **determinate in base ai dati macroeconomici** relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi 3 anni.

Inoltre, il **successivo articolo 299 della Direttiva comunitaria** preveda che le percentuali forfettarie di compensazione **non possono mai determinare l'effetto di procurare** al complesso degli agricoltori forfettari **rimborsi superiori agli oneri dell'Iva a monte**.

Il [D.M. 26 gennaio 2016](#), in esecuzione di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 908, L. 208/2015](#) (Legge di Stabilità per il 2016) ha **modificato alcune percentuali compensative**.

In particolare, il [D.M. 26 gennaio 2016](#), ha individuato le seguenti percentuali compensative:

- **10% per il latte** e crema di latte non concentrati né zuccherati (con voce doganale 04.01) con esclusione di una serie di prodotti compresi nella medesima voce doganale come meglio viene riportato nella parte sottostante;
- **7,65% per gli animali vivi della specie bovina**, compresi gli animali del genere bufalo (con voce doganale 01.02), limitatamente al 2016 e
- **7,95% per gli animali vivi della specie suina** (con voce doganale 01.03), limitatamente al 2016.

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 19/E/2016](#), ha offerto **chiarimenti in merito alle modalità applicative** delle nuove aliquote compensative e, in particolare, si è **soffermata sull'aspetto temporale**, dal momento che il [D.M. 26 gennaio 2016](#) ha visto la propria **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, e quindi l'entrata in vigore, solamente **il 17 febbraio 2016** in un momento successivo alla prima data di liquidazione dell'imposta per i soggetti mensili.

Beni	Voce doganale	% compensazione 2016	% compensazione 2015	Aliquota Iva
Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo	01.02	7,65	7	10
Animali vivi della specie suina	01.03	7,95	7,3	10
Latte fresco , non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie	ex 04.01	4	4	4
Latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi <i>yogurt, Kephir</i> , latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati	ex 04.01	10	8,8	10
Latte fermentato o acidificato	04.01	10	8,8	10
Latte cagliato	04.01	10	8,8	10

Crema di latte fresca non concentrata né zuccherata,	04.01	10	8,8	10
Kephir	04.01	10	8,8	10
Panna di latte fresca non concentrata né zuccherata	ex 04.01	10	8,8	10
Siero di latte	04.01	10	8,8	10
Yogurt	04.01	10	8,8	10

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il [D.M. 27 gennaio 2017](#), ha **prorogato per il 2017** le **percentuali compensative** già fissate con [D.M. 26 gennaio 2016](#) nell'ambito del regime speciale Iva per il settore agricolo, applicabili alle **cessioni di animali vivi**.

Successivamente, il [D.M. 2 febbraio 2018](#) ha **prorogato** anche per l'anno 2018 le percentuali compensative già fissate con [D.M. 26 gennaio 2016](#) in attuazione del [comma 506 della L. 205/2017](#), secondo cui *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina **sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento**. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui".* Pertanto, **si applicano anche per l'anno 2018 le percentuali di compensazione previste per il 2017**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

25 LUGLIO 1943



Emilio Gentile

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine – 320

Alle 2,30 del mattino del 25 luglio, dopo dieci ore di discussione, la maggioranza dei gerarchi del Gran Consiglio vota la sfiducia nei confronti del duce. Alle 17,30 dello stesso giorno Mussolini viene arrestato dai carabinieri. Ventiquattro ore di una vicenda rimasta finora avvolta in una selva di racconti mistificanti e di domande senza risposta: la fine del regime fascista. Dell'ultima seduta del Gran Consiglio, il 25 luglio del 1943, non fu redatto un verbale ufficiale. Non si sa, pertanto, che cosa effettivamente dissero e come si comportarono i partecipanti. Nelle tante memorie uscite negli anni successivi, il duce e i gerarchi hanno dato versioni contrastanti di quel che fu detto, come fu detto e perché fu detto. Molti sono gli interrogativi rimasti senza risposta: i gerarchi volevano veramente estromettere Mussolini dal potere? Volevano porre fine al regime per salvare la patria? Oppure furono dei traditori? Se il duce considerava l'ordine del giorno Grandi «inammissibile e vile», perché lo mise in votazione? Tutti i presenti rimasero stupiti dalla fiacca reazione del duce alle accuse che gli vennero rivolte durante la seduta. Era forse rassegnato a perdere? O addirittura voleva uscire di scena, come un attore che, dopo essere stato osannato per venti anni, alla fine era stato fischiato per aver perso la guerra? Congiura di traditori? Audacia di patrioti? O l'eutanasia di un duce? Documenti nuovi consentono finalmente di rispondere a queste domande, e a Emilio Gentile di raccontare un giorno cruciale della storia d'Italia con la suspense di un poliziesco.

LETTORI SELVAGGI



Giuseppe Montesano


Giunti

Prezzo – 50,00

Pagine – 1920

Quest'opera-mondo, che racconta la creatività umana, la letteratura, il pensiero, le arti figurative e la musica, dai lirici greci a Bob Dylan, da Catullo a Maria Callas, dal Gilgamesh a Roberto Bolaño – ognuno può trovare il "da/a" che preferisce, il più divertente, il più coerente, il più assurdo, il più iperbolico – è forse, prima di tutto, un atto d'amore. Amore verso la vita, prima ancora che verso la lettura, perché non c'è pagina, che parli di poesia T'ang, di sapienti indiani, di Marziale o di Friedrich Nietzsche, in cui non si intraveda nitidamente la vita del ragazzo, del giovane, dell'uomo che su quelle pagine si è entusiasmato, si è interrogato e ha sognato, e che di quelle pagine si è nutrito fino a tramutarle in sua carne e suo sangue.

L'ESTATE DEL '78



Roberto Alajmo

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 176

Prendere per mano i lettori, invitarli in casa, guardare assieme le foto dell'infanzia, raccontare la parte più inconfessabile di sé e della propria famiglia. Roberto Alajmo, nella sua opera più necessaria e personale, ha trasformato un materiale intimo e doloroso nel romanzo di una vita. Luglio 1978: lo scrittore è uno studente in attesa degli orali dell'esame di maturità, studia con i compagni a Mondello, vicino Palermo, e a fine giornata esce insieme a loro per riposarsi, rifiutare, mangiare un gelato. Una passeggiata di trenta metri e lì, seduta sul marciapiede, trova la madre. Lei lo guarda riparandosi dal sole con la mano. «Mamma, che ci fai qui?». È l'ultimo incontro tra Elena e suo figlio Roberto, il momento da cui scaturisce questo libro, l'investigazione familiare di uno scrittore su un evento che ha segnato la sua giovinezza e la sua maturità: l'esistenza intera. È la storia di un addio di cui il ragazzo non aveva avuto sentore, la ricerca di un senso per il commiato improvviso di una madre dal marito, dai figli, dalla vita stessa. Il ritratto di una donna che voleva afferrare il mondo, e il mondo le scappava dalle dita. Un dramma di disagio domestico come forse se ne consumavano tanti, in quegli anni, nel chiuso segreto degli appartamenti della borghesia italiana. È un racconto di grande originalità letteraria, attraversato da una suspense che a tratti toglie il respiro, da un'emozione attenta a trasformarsi in pensiero e parola, da un umorismo necessario ed elegante. Mai il lettore ha la sensazione di spiare dal buco della serratura il dolore altrui. E questo accade nonostante l'autore accompagni il testo con le foto di una famiglia come le altre, almeno all'apparenza. Alajmo condivide la sua indagine con noi, ci esorta ad appropriarci del suo passato, ad affrontare con lui il mistero del susseguirsi delle generazioni umane. «Statemi a sentire», sembra dirci. E non c'è altro che possiamo fare.

LA CURA DELL'ACQUA SALATA



Antonella Ossorio

Neri Pozza

Prezzo – 17,00

Pagine – 304

Napoli, 1766. Al tocco delle undici antimeridiane Brais Barreiro sente con certezza che quello

sarà il suo ultimo giorno di vita. L'origine dei suoi tormenti affonda le radici in un tempo e in un luogo lontano, la Galizia del 1730, quando, giovane orafo di talento e di riconosciuta fama, gli viene commissionato un gioiello senza eguali: una collana d'oro con uno scintillante pendente, noto come *sapo* gallegio per l'affinità tra la superficie scabra del gioiello e la pelle del rospo. Portata a termine l'opera, destinata al sontuoso décolleté di donna Delícia Castro, Brais scopre che l'idea di privarsene gli provoca una sofferenza inaspettata, un autentico sentimento di lutto. Il *sapo* gallegio non è un semplice oggetto senz'anima, ma l'esatta misura del suo genio, una corda tesa sul confine tra umano e divino. Per questo motivo quando il committente del gioiello, Santiago Castro, si reca da lui per reclamarlo, la reazione di Brais è inconsulta e irrazionale: afferra un coltello e colpisce a morte l'uomo. Confuso dalla natura del proprio gesto, terrorizzato dagli scenari che gli si prospettano dinnanzi, a Brais non resta che afferrare la custodia del *sapo* e darsi alla fuga imbarcandosi, sotto le mentite spoglie di Santiago Romero, su un mercantile britannico diretto in Italia. Un viaggio che lo porterà a confrontarsi con la vera natura del *sapo*, nel quale si concentra un oscuro e spaventoso potere destinato a gravare come una maledizione sulla storia della famiglia Romero negli anni a venire. Con una prosa elegante ed evocativa, Antonella Ossorio ha scritto un romanzo impeccabile per solidità della trama e veridicità storica, una rocambolesca saga di una famiglia che, dalla Galizia del 1730 alla Napoli della Seconda guerra mondiale, è vittima di una singolare maledizione.

HOTEL COPENAGHEN



Gabriella Greison

Salani

Prezzo – 15,90

Pagine – 272

Hotel Copenaghen. Così veniva affettuosamente chiamata la casa di Niels Bohr. La porta di Niels e di sua moglie Margrethe era sempre aperta per accogliere allo stesso modo premi Nobel e giovani studenti, che lì trovarono il luogo prediletto per le discussioni e i confronti che condussero alla nascita della fisica quantistica. È proprio la voce di Margrethe a narrare la vita straordinaria di Bohr e i retroscena delle scoperte scientifiche che hanno cambiato le sorti del

mondo. In un arco di tempo che copre un'intera esistenza, il suo racconto porta alla luce il lato umano di quelle menti geniali: come bussava alla porta Paul Dirac? E come sedeva sul divano Lise Meitner? Qual era il piatto preferito di Wolfgang Pauli? Oltre agli aneddoti e alle curiosità, però, scopriamo anche il difficile rapporto tra Bohr ed Einstein, fatto di forti contrasti ma anche stimolo fondamentale al ragionamento. E, soprattutto, entriamo in contatto con una delle figure più controverse nella storia di Niels Bohr e del Novecento in generale: Werner Heisenberg, ambizioso, brillante, adorato allievo che presto diventerà la fonte di tanti dubbi e dolori. Nel 1941, durante l'occupazione nazista della Danimarca, Heisenberg torna all'Hotel Copenaghen, ha bisogno di parlare con Bohr. Ma l'argomento ha ben poco a che fare con il progresso della scienza: i tedeschi gli hanno chiesto di costruire la bomba atomica. Niels e Margrethe lo congedano con freddezza, ma il dubbio di non avere compreso le sue intenzioni si farà strada negli anni e condurrà a conclusioni sorprendenti. Come già nell'*Incredibile cena dei fisici quantistici*, Gabriella Greison racconta la nascita della fisica quantistica in modo coinvolgente e ricchissimo di dettagli, accompagnando il lettore nella vita quotidiana dei personaggi descritti, tanto da dare l'impressione di averli conosciuti di persona.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >